

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4943 del 18/09/2017
Oggetto	CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE IN ATTRAVERSAMENTO DEL FIUME MONTONE IN COMUNE DI FORLI' (FC) RICHIEDENTI: LEPIDA SPA - USO: POSA DI CAVI IN FIBRA OTTICA (TRATTA P9-P10) PRATICA FC17T0031
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5119 del 18/09/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno diciotto SETTEMBRE 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena

Unità Gestione Demanio Idrico di Forlì-Cesena

**OGGETTO: CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE IN
ATTRAVERSAMENTO DEL FIUME MONTONE IN COMUNE DI FORLÌ (FC)
RICHIEDENTI: LEPIDA SPA
USO: POSA DI CAVI IN FIBRA OTTICA (TRATTA P9-P10)
PRATICA FC17T0031**

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21.04.1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto "Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a eseguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;
- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 e s.m.i. "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle specifiche responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

VISTE in particolare le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";

- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”, in particolare il capo 2 del Titolo II “Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio”;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale di Forlì Cesena prot. n. 68886/146 del 14/9/2006 di approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
- la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51 recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, “Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015”, art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 913 del 29 giugno 2009 “Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/04”;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 173 del 17 febbraio 2014
- le deliberazioni della Giunta Regionale relative alla disciplina dei canoni: 18 giugno 2007 n. 895, 29 giugno 2009 n. 913, 11 aprile 2011 n. 469, e 29 ottobre 2015 n.1622;
- il Piano stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli vigente;

PRESO ATTO:

che con istanza, completa degli allegati tecnici, pervenuta in data 18/04/2017 e registrata al protocollo con PGFC/2017/5753 in medesima data, Gianluca Mazzini, in qualità Direttore Generale della Società Lepida S.p.A., C.F./P.IVA 02770891204 con sede a Bologna in viale Aldo Moro n.64 , ha chiesto la concessione di area demaniale per attraversamento superiore del fiume Montone con la posa di n° 4 tubi con all'interno cavi di fibra ottica per una lunghezza di m. 100 da realizzare in Viale Bologna, denominato tratta P9-P10, nel comune di Forlì (FC), con aggancio lato valle all'impalcato del ponte esistente in attraversamento del fiume Montone.

DATO ATTO:

1. che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n. 163 del 14/06/2017 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
2. che con nota PGFC/2017/12577 del 23/08/2017 la bozza del disciplinare è stata inviata al richiedente per preventiva accettazione;
3. che ha sottoscritto digitalmente per accettazione, la bozza del disciplinare che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione restituita in data 14/09/2017 e registrata al protocollo PGFC/2017/1623 ;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

1. ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00 sul CCP 16436479 intestato alla Regione Emilia-Romagna, eseguito in data 30/03/2017, quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
2. che ai sensi della D.G.R. 17.02.2014 n. 173 la Società Lepida S.p.a. è esonerata dal pagamento del canone di concessione e dal deposito cauzionale in analogia con gli Enti

Locali in quanto è totalmente partecipata da Amministrazioni Pubbliche ed Enti di diritto pubblico (Regione Emilia Romagna, Province, Comuni, Municipi, Università, Consorzi di Bonifica, Comunità Montane, Unioni, Aziende Municipalizzate, Circondari);

3. che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con determinazione dirigenziale n. 1916 del 19/06/2017, trasmessa e registrata al protocollo Arpae PGFC/2017/10133 in data 04/07/2017, ha rilasciato il nulla osta idraulico di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015, n. 13, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni, in allegato al presente atto;
4. che la lettera di trasmissione del nulla Osta Idraulico precisa:
 - *la proposta progettuale non prevede alcuna variazione delle sezioni idrauliche coinvolte;*
 - *si evidenzia tuttavia che il ponte da una consultazione degli archivi non risulta per quanto è stato possibile accertare essere stato precedentemente autorizzato/concessionato;*
 - *le valutazioni idrauliche sulle opere che saranno realizzate restano collegate alle risultanze delle valutazioni che si effettueranno per la concessione del ponte (qualora non risulti concessionato);*

RITENUTO:

- di poter accogliere la richiesta, alle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare, parte integrante del presente atto;
- di poter quindi rilasciare la concessione richiesta per una durata non superiore ad anni 19 ovvero fino al 31/12/2035 ai sensi dell' art. 17 comma c) della L.R. n.7 del 14 aprile 2004;
- di verificare, con opportuni atti successivi, l'esistenza della concessione per il ponte "di Schiavonia", come evidenziato dalla Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Area Romagna di Forlì;

SU PROPOSTA del provvedimento, acquisita in atti, resa dalla Responsabile del procedimento Dott.ssa Anna Maria Casadei dell'Unità Gestione Demanio Idrico di Forlì-Cesena, appartenente alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Forlì-Cesena, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/9;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di concedere l'occupazione di area demaniale alla Società Lepida S.p.A., C.F./P.IVA 02770891204 con sede a Bologna in viale Aldo Moro n.64, per occupazione di area demaniale da realizzare in Viale Bologna, nel comune di Forlì (FC), distinta nel NCT del comune al Foglio 143 antistante mapp. 218 lato dx e al Foglio 142 antistante mapp. 71 lato sx, con posa di cavo all'interno del tubo in attraversamento superiore del fiume Montone per una lunghezza di m 100 così dettagliata:
 - a) n. 1 tubo del diametro 125 mm per una lunghezza di m. 9 partendo dal pozzetto P9 LEPIDA della pista ciclo pedonale con scavo a cielo aperto su marciapiede asfaltato;
 - b) n. 1 tubo del diametro 125 mm per una lunghezza di m. 7 sulla pista ciclo pedonale con scavo a cielo aperto su marciapiede asfaltato a quota obbligata a protetto da cassetta di ferro affogata i cls;

- c) c) n. 1 tubo del diametro 125 mm per una lunghezza di m. 77 in cassetta di vetroresina zancata sotto la passerella pedonale del ponte;
 - d) d) n. 1 tubo del diametro 125 mm per una lunghezza di m. 7 mediante scavo a cielo aperto su asfalto (pista ciclo-pedonale) a quota obbligata e protetto da cassetta di ferro affogata i cls arrivando al pozzetto P10 LEPIDA;
2. **di rilasciare la concessione richiesta per una durata non superiore ad anni 19 ovvero fino al 31/12/2035;**
 3. di esonerare il concessionario dal pagamento del deposito cauzionale e del canone ai sensi della D.G.R. 173/2014 che prevede l'esenzione del canone in quanto è totalmente partecipata da Amministrazioni Pubbliche ed Enti di Diritto pubblico;
 4. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente parte integrante del presente Atto;
 5. di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
 6. di dare conto che l'originale del presente atto completo di disciplinare è conservato presso l'archivio informatico Arpae e sarà consegnata al concessionario una copia conforme che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
 7. di trasmettere al concessionario copia del presente provvedimento;

DI STABILIRE CHE:

8. le somme versate saranno introitate sul Capitolo n. 04615 i parte Entrate del Bilancio Regionale per le spese d'istruttoria;
9. il presente atto, emesso da Arpae (C.F. 04290860370), qualora l'importo dell'imposta di registro dovuta sia superiore ad € 200,00 è soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di adozione del presente atto;
10. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
11. di rendere noto al destinatario che contro il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla ricezione, potrà esperire ricorso all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D. Lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133 c. 1 b) e all'Autorità Giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione delle somme dovute per l'utilizzo del bene pubblico.

Per il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

**documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente*

struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena

Unità Gestione Demanio Idrico di Forlì-Cesena

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione pratica FC17T0031 alla Società Lepida S.p.A., C.F./P.IVA 02770891204 con sede legale a Bologna in viale Aldo Moro n.64, per attraversamento superiore a lato valle del fiume Montone per una lunghezza di m 100 in Viale Bologna, nel comune di Forlì (FC).

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto l'occupazione di area demaniale in attraversamento superiore a lato valle del fiume Montone per una lunghezza di m 100 così dettagliata:

- a) n. 1 tubo del diametro 125 mm per una lunghezza di m. 9 partendo dal pozzetto P9 LEPIDA della pista ciclo pedonale con scavo a cielo aperto su marciapiede asfaltato;
- b) n. 1 tubo del diametro 125 mm per una lunghezza di m. 7 sulla pista ciclo pedonale con scavo a cielo aperto su marciapiede asfaltato a quota obbligata e protetto da cassetta di ferro affogata i cls;
- c) n. 1 tubo del diametro 125 mm per una lunghezza di m. 77 in cassetta di vetroresina zancata sotto la passerella pedonale del ponte;
- d) n. 1 tubo del diametro 125 mm per una lunghezza di m. 7 mediante scavo a cielo aperto su asfalto (pista ciclo-pedonale) a quota obbligata e protetto da cassetta di ferro affogata i cls arrivando al pozzetto P10 LEPIDA;

Tale area è distinta nel NCT del comune di Forlì (FC) al Foglio 143 antistante mapp. 218 lato dx e al Foglio 142 antistante mapp. 71 lato sx.

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà una durata di 19 anni, ovvero fino al 31/12/2035.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

- 1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4

PRESCRIZIONI INERENTI L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEMANIALE

- 1. Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nella cartografia allegata, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione della Agenzia concedente.

2. All'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica per effetto di scavi o riporti di materiale di qualsiasi natura e consistenza.
3. Il concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa. Del pari l'Amministrazione sarà indenne da responsabilità per danni a terzi o eventuali infortuni che possano intervenire nell'esercizio della concessione.
4. Sono a carico della Ditta concessionaria sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dalla Agenzia e secondo le indicazioni che verranno impartite.

Articolo 5

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte da questa Agenzia concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.
2. Il concessionario dovrà comunicare per iscritto all'Arpa e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Servizio Area Romagna, prima di dare inizio alle lavorazioni, il programma temporale di svolgimento delle fasi dei lavori di realizzazione dei manufatti, con indicazione della data di previsto inizio, comunicando tempestivamente gli aggiornamenti che si rendessero necessari in corso di esecuzione, nonché la data di effettiva ultimazione e dovrà nominare un tecnico abilitato che assuma il ruolo di Direttore dei Lavori e che al termine degli stessi ne attesti la conformità. Le comunicazioni devono essere inviate a mezzo posta elettronica, a mezzo p.e.c. a aoofc@cert.arpa.emr.it e a stpc.romagna@postacert.regione.emilia-romagna.it, o consegnate a mano presso gli uffici di riferimento.
3. Il Concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso. Il Concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a terzi nell'esercizio della concessione, derivanti da carente controllo. La responsabilità del Concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela della sicurezza delle opere idrauliche.
4. Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del Concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.
5. L'area concessa dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque.
6. Arpa e non è responsabile: per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo e cedimenti arginali. Questa Agenzia non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'area demaniale sono totalmente a carico del Concessionario, restando inteso che l'Amministrazione interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.
7. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela del

paesaggio e dell'ambiente naturale. Il Concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere.

8. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Il Concessionario è tenuto a munirsi dell'assenso di titolari di diritti o facoltà sulle aree concesse o su quelle limitrofe, in particolare nel caso in cui l'esercizio della concessione possa interferire con quello di altre concessioni demaniali rilasciate, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito.

9. Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente parte integrante del presente Atto.

10. Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui al nulla osta idraulico, sottoscritto per accettazione, rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di cui all'art. 19 L.R. 30.07.2015, n. 13, parte integrante del presente Atto.

11. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

Articolo 6

RINNOVO E/O SUBENTRO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.
2. Qualora il Concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Articolo 7

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 8

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- la subconcessione in tutto o in parte a terzi.

Articolo 9

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio

consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 10

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

Questa Agenzia ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sospendere o di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero interventi o opere pubbliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dalla Agenzia concedente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.